



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACA METROPOLITANA

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 18 del 01.03.2018

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra l'Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" con sede a Roma e la Città metropolitana di Roma Capitale rappresentata dal Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" del Dipartimento IV per l'attivazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" nel corso dell'anno scolastico 2017/2018.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra l'Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" con sede a Roma e la Città metropolitana di Roma Capitale rappresentata dal Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" del Dipartimento IV per l'attivazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" nel corso dell'anno scolastico 2017/2018.

LA SINDACA METROPOLITANA

Su proposta del Consigliere Matteo Manunta Delegato all'Ambiente, Polizia Locale della Città Metropolitana, Protezione Civile, Tutela del territorio;

Vista la legge Regione Lazio 6 ottobre 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii. con la quale vengono definite di interesse provinciale le seguenti aree protette:

- riserva naturale del Monte Soratte nel territorio del Comune di Sant'Oreste;
- riserva naturale di Monte Catillo nel territorio del Comune di Tivoli;
- riserva naturale di Nomentum nel territorio dei Comuni di Fonte Nuova e Mentana;
- riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco nel territorio dei Comuni di Mentana, Monterotondo e Sant'Angelo Romano;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 613 del 24 marzo 1997 che istituisce il Monumento naturale "Palude di Torre Flavia";

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53" che disciplina l'alternanza scuola lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, stabilisce che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, devono essere attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio e che tali percorsi si inseriscono nei piani triennali dell'offerta formativa;

Considerato che il percorso di alternanza scuola lavoro si articola in periodi di formazione in aula e un periodo di formazione pratica svolto dallo studente presso una struttura ospitante attraverso la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con imprese o Enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

Vista la nota in data 2 ottobre 2017 a firma della Prof.ssa Paola Vigoroso, Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" ex "Liceo Malpighi" con sede a Roma, Via Silvestri 301, assunta al protocollo dell'Ente in data 24 ottobre 2017 al n. Prot. CMRC – 2017 -144317 con la quale l'Istituto Scolastico richiedeva per il corrente anno scolastico 2017/2018, la collaborazione del Servizio Aree protette, tutela della flora e della biodiversità della Città metropolitana di Roma Capitale per le attività di Alternanza Scuola Lavoro a favore di alunni dell'Istituto Scolastico presso il Monumento naturale Palude di Torre Flavia;

Considerato che:

- la Città metropolitana di Roma Capitale gestisce la suddetta area protetta attraverso il Servizio 5 Aree protette, tutela della flora e della biodiversità del Dipartimento IV;
- come indicato nell'art. 3 della L.R. 29/97, obiettivo della creazione di un sistema di aree naturali protette è, tra gli altri, la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica;
- inoltre, il Servizio "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" della Città metropolitana di Roma Capitale possiede i requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i soggetti ospitanti ovvero:
 - capacità strutturali, spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
 - capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
 - capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività, garantendo la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante (tutor formativo esterno), anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante;

Ritenuto opportuno, pertanto, accettare la richiesta pervenuta attivando, in qualità di soggetto ospitante, un percorso di alternanza scuola lavoro presso il Monumento naturale Palude di Torre Flavia a favore degli alunni delle classi 3F, 4A e 5F dell'Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" ex "Liceo Malpighi" con sede a Roma, via Silvestri 301;

Considerato che:

- i rapporti tra l'Istituzione scolastica e la Città metropolitana di Roma Capitale saranno regolati attraverso la stipula di un apposita Convenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005;
- risulta necessario, pertanto, approvare lo schema di Convenzione predisposta dall'Istituzione scolastica e dagli Uffici del competente Servizio 5 del Dipartimento IV e redatta secondo il modello proposto dal Ministero dell'Istruzione;
- gli impegni che verranno assunti dalla Città metropolitana di Roma Capitale in qualità di soggetto ospitante non prevedono impegni di spesa;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" Arch. Angelo Maria Mari ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione dell'Ambiente" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DECRETA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra l'Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" ex "Liceo Malpighi" con sede a Roma, via Silvestri 301 e la Città metropolitana di Roma Capitale rappresentata dal Servizio 5 "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" del Dipartimento IV per l'attivazione, nel corso del corrente anno scolastico 2017/2018, di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso il Monumento naturale "Palude di Torre Flavia" a favore degli alunni delle classi 3F, 4A e 5F del Liceo Scientifico afferente al suddetto Istituto;
2. di dare mandato al Dirigente del Servizio 5 del Dipartimento IV di sottoscrivere l'apposita Convenzione.

*parere favorevole
espresso in data 28.02.2018*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
BUARNE'

LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
VIRGINIA RAGGI



**ALLEGATO AL DECRETO N. 18 DEL 01.03.2018
CHE SI COMPONE DI N. 6 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

Schema di Convenzione per Attività di Alternanza Scuola/Lavoro anno scolastico 2017/18 tra l'Istituto di Istruzione Superiore – Via Silvestri 301 – Roma e la Città metropolitana di Roma Capitale rappresentata dal Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” del Dipartimento IV.



Convenzione per Attività di Alternanza Scuola/Lavoro a.s. 2017/18

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) "Via Silvestri 301" ex "Liceo Malpighi" con sede a Roma, via Silvestri 301, codice fiscale 97804460588 d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente, _____, nat a _____ codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante

E

la **Città metropolitana di Roma Capitale**, Dipartimento IV – Servizio 5 *Aree protette, tutela della flora e della biodiversità*, C. F. 80034390585, d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", nella persona del Dirigente _____, nato a Roma il 17/12/1959, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale, posta in via IV Novembre 119/A, 00187 Roma.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La Città metropolitana di Roma Capitale, Dip. IV, Servizio *Aree protette, tutela della flora e della biodiversità*, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso il **Monumento naturale Palude di Torre Flavia**, area protetta gestita dalla Città metropolitana stessa, **n. 75 studenti appartenenti alla classe 3 sez. F e classe 4 sez. A, classe 5 sez. F del Liceo Scientifico** soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) "Via Silvestri 301" ex "Liceo Malpighi" con sede a

Roma, via Silvestri 301 di seguito indicato anche come il “istituzione scolastica”.

Art. 2

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il beneficiario del percorso è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il beneficiario del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché, per la responsabilità civile, presso la compagnia assicuratricepolizza n. con scadenza il....., scelta e comunicata dall'istituzione scolastica, sollevando il soggetto ospitante da qualsiasi responsabilità.
In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento all'istituzione scolastica che ne curerà, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, la denuncia agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'istituzione scolastica).
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada ai beneficiari.

Art. 7

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

Art. 8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati,

quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente la Città metropolitana di Roma Capitale, Dip. IV, Servizio *Aree protette, tutela della flora e della biodiversità* e l'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) "Via Silvestri 301" ex "Liceo Malpighi" con sede a Roma, via Silvestri 301. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 9

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e all'istituzione scolastica di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Per la definizione delle controversie che possano insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla validità della medesima, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, la Città metropolitana di Roma Capitale e I.I.S. "Via Roma 298" s'impegnano, prima di procedere giudizialmente presso il Foro di Roma, a ricorrere alla conciliazione innanzi all'organismo di mediazione forense presso il Tribunale Civile di Roma.

Roma, lì

Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) "Via Silvestri 301"

ROMA

(Il Dirigente scolastico)

Città metropolitana di Roma Capitale

Dip. IV Tutela e valorizzazione ambientale

Servizio 5 - "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità"

(Il Dirigente del Servizio)